



*Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO, in particolare, l'articolo 33, comma 1, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 33;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione;

VISTO l'art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 che ha disposto l'incremento dell'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente incrementato il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto 19 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022 n. 224, con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dal citato articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

VISTO il comma 2 dell'articolo 2, del citato decreto 19 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha previsto che i soggetti beneficiari "devono essere iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data";





*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

CONSIDERATO che l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e professionisti è una misura universale di sostegno al reddito per contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale;
CONSIDERATO che l'apertura della partita IVA non è un requisito necessario al fine della identificazione del lavoratore quale autonomo o professionista;
CONSIDERATO che le stime originarie alla base della copertura economico-finanziaria dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non consideravano una selettività tra titolarità o meno della partita iva;
RITENUTO di dover integrare il citato decreto 19 agosto 2022, al fine di consentire ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 19 agosto 2022, non titolari di partita IVA attiva, di poter beneficiare dell'indennità *una tantum*, prevista dal predetto articolo 33

DECRETA

Articolo 1

(Soggetti beneficiari dell'indennità una tantum ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2020, n.50 e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dopo l'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, è aggiunto il seguente articolo:
"2-bis. L'indennità di cui all'articolo 2 è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche ai soggetti beneficiari non titolari di partita iva."

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati in 28 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

Roma 7 DIC 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giarretti

Giancarlo Giarretti